

LA DIDATTICA PER COMPETENZE 2.
PROCESSI E MODELLI PER SVILUPPARE LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE E
PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO

Unità di Apprendimento

ASSE DEI LINGUAGGI

UdA

IL FEUDALESIMO

MATERIALE IN ALLEGATO

1. MATERIALE OPERATIVO

- 1.1. Repertorio delle fonti offerte dagli allievi
- 1.2. Repertorio dei testi di esegesi delle fonti

2. REPERTORIO ESEMPLIFICATIVO DEI PRODOTTI ATTESI

- 2.1. sommario
- 2.2. glossario storico
- 2.3. mappa concettuale logico-cronologica
- 1.4. repertorio dei quesiti

Formula della *commendatio* (dalle "Formule di Tours")

Tours, meta dell'VIII secolo circa

43. [Formula di] chi si affida al potere di un altro.

Al nobile signore (tal dei tali) io (tal dei tali).

Visto che tutti palesemente conoscono che io non possiedo nulla per nutrirmi e per vestirmi, ho chiesto alla vostra pietà, e la vostra volontà me l'ha accordato, di affidarmi a voi e di pormi sotto la vostra protezione; e ciò ho fatto alle condizioni che seguono:

- dovrete aiutarmi e sostentarmi sia nel mangiare sia nel vestire per quanto avrò la capacità di servirvi e di rendermi meritevole;
- fino a quando vivrò dovrò prestare a voi servizio ed obbedienza come uomo libero;
- nel corso della mia vita non avrò la facoltà di sottrarmi né al vostro potere, né alla vostra protezione, e per tutti i giorni della mia vita non dovrò sottopormi [ad altro] se non al vostro potere e alla vostra tutela.

Si è convenuto, quindi, che se uno di noi vorrà tirarsi indietro rispetto a quanto stabilito con questo patto, paghi alla sua controparte tot soldi e che il patto rimanga valido.

Si è convenuto, pertanto, che si debbano redigere due strumenti dello stesso tenore da confermare e firmare reciprocamente; anche ciò è stato fatto.

Fonte: *Monumenta Germaniae Historica*, Legum sectio V, p. 158.

Analisi del documento

E la formula "43" contenuta in una raccolta redatta a Tours nel corso dell'VIII secolo.

I formulari, in uso già nell'antichità, servivano a velocizzare la redazione di un atto e, soprattutto, a renderlo omogeneo con gli altri dello stesso tipo: si trattava, insomma, di modelli, come i "moduli" standardizzati che tutti compiliamo quasi quotidianamente. A differenza di oggi, però, quasi nessuno sapeva scrivere e la pergamena era un bene destinato a pochi privilegiati.

La formula 43 contiene il modello dell'atto della *commendatio*, così com'era in uso a Tours intorno alla metà dell' VIII secolo. Non è ancora la *commendatio* associata al servizio militare, che apriva le porte alla clientela vassallatica di un imperatore, di un re, di un vescovo, di un conte, ma una generica subordinazione, tra l'altro in un contesto piuttosto esplicito di fame e miseria: più tardi, nel corso dell'età carolingia, la *commendatio* associata al servizio militare e a funzioni di carattere civile prese il nome di "omaggio" (*documento n. 2*) per distinguerla da quella meno onorevole di cui abbiamo testimonianza nel documento appena analizzato.

Giuramenti di Quierzy

Quierzy, 21 marzo 858

Giuramento dei fedeli.

Con l'aiuto di Dio vi servirò con fedeltà per quanto saprò e potrò, senza alcun inganno o frode, ma col consiglio e l'aiuto, secondo il mio incarico e la mia persona, affinché possiate mantenere ed esercitare con [senso del] dovere, dignità e fermezza quel potere che Dio vi concesse con la carica di re e con il regno, sia per volontà sua, sia per la salvezza vostra e dei vostri fedeli.

Giuramento del re.

Con l'aiuto di Dio anch'io, per quanto saprò e potrò ragionevolmente fare, tratterò con onore e proteggerò ciascuno di voi [fedeli] secondo il suo rango e la sua persona e, onorato, nonché protetto, lo custodirò lontano da ogni male, condanna e inganno e garantirò ad ognuno la propria legge ed il proprio diritto e sarà usata la giusta misericordia nei confronti di chi ne avrà avuto necessita e che l'avrà meritata, come un re fedele deve premiare e salvaguardare i suoi fedeli secondo giustizia e rispettare la legge ed il diritto di ciascuno in un Unico ordinamento e deve elargire la giusta misericordia ai poveri e a coloro che la meritano.

E non abbandonerò questo [impegno], né per sollecitazione, né per odio, né per esortazione ingiusta, per non compiacere nessuno, per quanto lo consenta l'umana fragilità e per quanto Dio mi avrà donato intelletto e potere; e se qualcosa mi condizionerà inconsapevolmente contro di ciò a causa della [umana] debolezza, dopo che lo avrò riconosciuto, cercherò di porvi rimedio spontaneamente.

Fonte: *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II, 2, p. 296*

Analisi del documento

I giuramenti sopra riportati furono redatti in forma ufficiale nel palazzo reale di Carlo il Calvo a Quierzy in seguito ad un'assemblea con la nobiltà laica e religiosa per cercare di porre freno alle ribellioni della grande feudalità. Non a caso qualche mese più tardi Ludovico il Germanico invase la Francia occidentale (*documento n. 3*), favorito dai gravi disordini e, soprattutto, dalle discordie interne che avevano fortemente indebolito la corona di Carlo il Calvo.

Si tratta, quindi, di una carta dei diritti e dei doveri dei vassalli nei confronti del re e viceversa: un esempio di contratto di *commendatio* verso l'alto (*vedi glossario*).

Il documento ci permette di cogliere come negli ultimi decenni dell'età carolingia, i vassalli non fossero più semplici soldati fedeli al re, ma uomini che avevano assunto compiti di natura pubblica ed una rilevanza sempre maggiore nella sfera politica.

Capitolare di Quierzy Quierzy, 14 giugno 877

Questi capitoli¹ furono emanati dal glorioso signor imperatore Carlo [il Calvo] con il consenso dei suoi fedeli, presso Quierzy, nell'anno 877 dell'Incarnazione del Signore, trentasettesimo del suo regno, secondo del suo impero, diciotto giorni dalle calende di luglio [15 giugno], decima indizione². Carlo definì alcuni di essi da solo, mentre sugli altri dispose che si pronunciassero i suoi fedeli.

[...] 8. Bisogna esaminare come comportarsi nel caso in cui alcuni benefici rimanessero privi del titolare prima del mio ritorno.

[...] 9. In caso di morte di un conte il cui figlio sia al mio seguito, mio figlio³, con altri miei fedeli⁴, scelga, tra i parenti più stretti del conte e maggiormente legati a lui, uno che amministri la contea insieme con i ministeriali⁵ e con il vescovo o fino a quando io non verro a conoscenza della morte del conte.

[...] 10. Se qualcuno tra i nostri fedeli, spinto dall'amore per Dio e per noi, dopo la nostra morte vorrà rinunciare al secolo ed avrà un figlio od un parente prossimo in grado di agire a favore dello Stato, potrà trasmettergli i suoi feudi come riterrà più opportuno.

Fonte: ; Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio 11, 2, pp. 355-354.

Analisi del documento

Questo capitolare fu emanato a Quierzy da Carlo II il Calvo alla vigilia di una spedizione militare in Italia. Si tratta chiaramente di una sorta di garanzia per i suoi conti, preoccupati di quanto potesse accadere nei loro feudi durante il periodo di assenza. Carlo il Calvo li rassi-curo prevedendo delle misure di tutela dei diritti feudali appartenenti alle famiglie dei conti nell'eventualità di un loro decesso, affidandoli di volta in volta ad una sorta di "comitato di gestione" formato dal proprio figlio, Ludovico il Balbo, i familiari del defunto, il vescovo.

¹ Il nome "capitolare" deriva dai "capitoli" in cui esso é diviso (nel testo proposto sono riportati parzialmente i capitoli 8, 9 e 10). Fu usato per indicare leggi o ordinanze emanate da re ed imperatori franchi.

² L'indizione indicava in origine il numero dell'anno all'interno di un ciclo di quindici anni tra due successive esazioni delle tasse, come stabilito nella riforma di Diocleziano del 297. Poiché la tradizione stabilì che l'indizione romana aveva avuto origine nel 3 a.C., bisogna aggiungere tre unità e dividere la somma per 15 in modo da ottenere l'anno dell'indizione, che corrisponde al resto della divisione (il resto eguale a "0" indica che si tratta della prima indizione). Se, ad esempio volessimo stabilire la correttezza dell'indizione del Capitolare di Quierzy (un eventuale errore nel testo del documento potrebbe essere indizio di falsificazione o di interpolazione) dovremmo eseguire la seguente operazione (877+3) : 15 = 58 con il resto di 10: si tratta, in questo caso, della decima indizione, così com'è indicato nel testo.

³ Si tratta di Ludovico il Balbo. Dopo la morte del padre, avvenuta il 6 ottobre dello stesso anno in Italia, sebbene appoggiato da papa Giovanni VIII nella contesa per il titolo imperiale e di re d'Italia, morì nell'879 senza di fatto acquisire nulla.

⁴ Il riferimento è a quelli rimasti in patria con il figlio Ludovico il Balbo.

⁵ Funzionari amministrativi.

Constitutio de feudis (Edictum de beneficiis)

Durante l'assedio di Milano, 18 giugno 1037

Nel nome della santa ed individuale Trinità, Corrado [II], per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani.

Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri [sudditi] presenti e futuri che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei milites¹, in modo che siano sempre d'accordo, così da servire con fedeltà e fermezza noi ed i loro signori, decidiamo e fermamente ordiniamo [quanto è di seguito esposto]:

1. Che nessun miles [sottoposto] a vescovo, abate, badessa, marchese o conte, o chiunque altro che gestisca un beneficio appartenente ai nostri beni pubblici o alle proprietà ecclesiastiche o che lo abbia gestito o che allo stato attuale lo abbia perduto ingiustamente, sia che si tratti di nostri valvassori maggiori sia che si tratti di loro milites, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata, se non secondo quanto stabilito dai nostri predecessori e per giudizio dei suoi pari [...].

*4. Quando un milites, **sia maggiore sia minore**, lascerà questo mondo, comandiamo che il figlio ne erediti il beneficio².*

Se poi il miles non avrà un figlio, ma lascerà nipote nato da un figlio maschio, questi ottenga in pari modo il beneficio, con l'osservanza dell'uso praticato dai valvassori maggiori nel fornire cavalli ed armi ai loro signori.

Se non lascerà [neanche] un nipote nato da un figlio, ma [ha] un fratello legittimo da parte di padre che ha offeso il signore, questi abbia il beneficio che fu di suo padre dopo che avrà rimediato divenendo miles [del signore].

Fonte: Monumenta Germaniae Historica, Diplomata, IV, p. 336 s.

Analisi del documento

Il documento sancisce definitivamente, a livello giuridico, l'ereditarietà dei feudi minori un fenomeno già fortemente radicato, ma contrastato dalla grande feudalità laica ed ecclesiastica: fu emanato dall'imperatore Corrado II durante l'assedio di Milano, che gli resisteva in virtù di una coalizione tra il potente arcivescovo Ariberto d'Intimiano, i suoi vassalli maggiori (i cosiddetti *capitanei*), i minori (vassalli dei vassalli maggiori, quindi, valvassori) ed i cittadini milanesi.

Con l'emanazione di questo editto Corrado II voleva attirare dalla sua parte i *milites* minori, andando incontro alla loro maggiore aspirazione: la legittimazione del principio dell'ereditarietà di tutti i feudi, compresi i minori. Questa alleanza fra il potere imperiale e la piccola e media feudalità non sortì gli effetti previsti da Corrado, che fu persino sconfitto dai Milanesi. Coloro che trassero reale tornaconto da questa situazione furono soltanto i feudatari minori, quei valvassori che videro così aperta loro la porta alla costituzione di vere e proprie signorie territoriali, un processo già in atto al livello più alto della feudalità, sia laica che ecclesiastica.

Alla fine l'arcivescovo Ariberto fu accantonato dagli eventi successivi, non tanto perché scomunicato da papa Benedetto IX dietro sollecitazione di Corrado II, ma perché nessun ceto a Milano aveva ormai interesse ad identificarsi in lui.


¹ I "signori" (*seniores*) erano i titolari di feudi in maggiori, mentre per *milites*, come anche altrove nel testo, s'intende i titolari dei feudi minori. In genere, però il termine indica tutti i feudatari sia i maggiori - detentori di benefici concessi loro direttamente dal sovrano o dal vescovo e quindi vassalli - sia i minori (valvassori). Più avanti nel documento tutti sono definiti *milites*, con la distinzione però, in *maiores* e *minores*.

REPERTORIO ESEMPLIFICATIVO DEI PRODOTTI ATTESI SOMMARIO

III secolo. Riforma di Diocleziano: alienazione della piccola e media proprietà terriera.

IV sec. prima metà. Espansione dei grandi latifondi grazie ai contratti di commendatio.

IV sec. seconda metà. Prime invasioni barbariche, crisi del diritto romano e nascita della



V-VI sec. Grandi invasioni barbariche, moltiplicazione dei contratti di *commendatio* e rafforzamento funzioni della signoria fondiaria.

VIII-IX sec. Carlo Magno, nella sua opera di ricostruzione della struttura statale, si appoggia alla realtà delle signorie fondiarie.

VIII-IX sec. Il beneficio. l'omaggio, l'immunità → Nasce il

F E U D A L E S I M O	<table style="border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SISTEMA POLITICO</td> <td> Gestione Burocratica Gestione Militare Gestione Giudiziaria </td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SISTEMA ECONOMICO</td> <td> <i>Curtis</i> (tendenza all'economia naturale) </td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SISTEMA SOCIALE (Società tripartita)</td> <td> Signori - guerrieri Servi - contadini Clero </td> </tr> </table>	SISTEMA POLITICO	Gestione Burocratica Gestione Militare Gestione Giudiziaria	SISTEMA ECONOMICO	<i>Curtis</i> (tendenza all'economia naturale)	SISTEMA SOCIALE (Società tripartita)	Signori - guerrieri Servi - contadini Clero
SISTEMA POLITICO	Gestione Burocratica Gestione Militare Gestione Giudiziaria						
SISTEMA ECONOMICO	<i>Curtis</i> (tendenza all'economia naturale)						
SISTEMA SOCIALE (Società tripartita)	Signori - guerrieri Servi - contadini Clero						

X-XI secolo. Rinascita delle città e ricomparsa dell'economia di mercato.

XIV-XV secolo. Nascita dei primi Stati nazionali (Inghilterra, Francia, Spagna). All'esercito feudale si sostituisce l'esercito mercenario; alla cavalleria (formata in prevalenza dai grandi feudatari) subentra l'artiglieria regia.

XVI-XVII secolo. Lo Stato assoluto si sostituisce allo Stato feudale (in Inghilterra, Francia, Spagna).

XVIII secolo. La Rivoluzione del 1789 in Francia e la Rivoluzione industriale in Inghilterra cominciano a minare le strutture feudali da un punto di vista politico, sociale ed economico.

XIX secolo. La Rivoluzione industriale si estende alle altre Nazioni europee (Francia, Germania, Austria, Belgio): allo Stato assoluto si sostituisce lo Stato liberale. Le condizioni di vita della stragrande maggioranza delle persone non migliorano: alla figura del servo della gleba si sostituisce quella del proletario.

XX secolo. In Russia la Rivoluzione d'ottobre pone fine al sistema feudale: in Italia si avvia la trasformazione dell'economia in senso industriale, un lungo percorso che si concluderà solo nella seconda metà del secolo quando si porrà la parola fine agli ultimi strascichi del feudalesimo (latifondismo e baronato meridionale).

Tra gli anni Venti e Trenta, in diversi Paesi occidentali (Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Russia), tramontano i sistemi liberali e si affermano i regimi totalitari.

Seconda metà del Novecento: trionfano, in Occidente, le liberal-democrazie. In Europa si afferma lo Stato sociale grazie al quale il benessere economico si diffonde anche tra le fasce più deboli della società.

REPERTORIO ESEMPLIFICATIVO DEI PRODOTTI ATTESI GLOSSARIO STORICO

Nella storiografia tradizionale, il feudalesimo viene definito attraverso tre parole cardinali: Beneficio, Immunità e Omaggio. Il sovrano dava in beneficio un certo territorio, vi conferiva l'immunità (il potere giurisdizionale) ed il vassallo, in cambio, gli prestava omaggio (giuramento di fedeltà). In realtà le parole legate al feudalesimo sono molte di più. Per una maggiore chiarezza abbiamo riportato di seguito, e in ordine alfabetico, i termini storici più importanti legati al feudalesimo.

Aiuto: obbligo che il vassallo contraeva nei confronti del sovrano. Consisteva, solitamente, in aiuto militare (fornitura di uomini, cavalli ed equipaggiamenti). Solo in pochissimi casi, quali il riscatto del sovrano caduto prigioniero o la partenza dello stesso verso la Terra Santa, l'aiuto doveva essere in denaro.

Allodio: terra di proprietà privata che restava tale anche dopo il contratto di *commendatio*, sia verso il basso che verso l'alto. Nel primo caso, poco frequente, si trattava del terreno che il signore lasciava in proprietà all'accomendato per il suo sostentamento. Nel secondo caso, il termine allodio indicava le terre possedute dal signore prima di contrarre rapporto vassallatico con il sovrano. L'allodio signorile restava sempre distinto dal beneficio: alla morte del feudatario, il beneficio tornava nelle mani del sovrano e non era assolutamente vendibile, i possedimenti allodiali, invece, proprio perché preesistenti al beneficio e da sempre riconosciuti come proprietà privata, erano trasmissibili ed alienabili.

Beneficio (o feudo): assegnazione, da parte del sovrano al vassallo (*commendatio* verso l'alto), di un terreno in cambio di servizi civili (per lo più di carattere amministrativo) e militari. L'assegnazione aveva carattere temporaneo e poteva essere revocata per infedeltà o per la morte del beneficiario.

Commendatio verso il basso: rappresenta la prima forma. Da un punto di vista formale, il contratto era stipulato tra uomini liberi, quindi uguali sul piano del diritto romano; in realtà, con la sottoscrizione del contratto il piccolo proprietario perdeva ogni diritto sui propri possedimenti e si dichiarava al servizio del signore. A lui prestava, numerosi servizi (*corvée*) e giuramento di fedeltà; questi, in cambio, gli assicurava il sostentamento e l'incolumità fisica.

Commendatio verso l'alto: l'assegnazione di un beneficio. Si usa il termine di *Commendatio* verso l'alto per assimilarlo al precedente (*Commendatio* verso il basso): come l'accomendato doveva prestare giuramento di fedeltà al latifondista, allo stesso modo il latifondista, ora divenuto vassallo, era obbligato a giurare fedeltà al sovrano (omaggio) e a prestargli tutta una serie di servizi primo fra tutti l'appoggio suo e dei suoi uomini in caso di guerra.

Consiglio: obbligo che il vassallo aveva verso il re di recarsi presso di lui quando questi lo chiamava. Si trattava di consigli di diversa natura, anche di carattere militare e fiscale.

Corvée: prestazione d'opera obbligatoria, in giornate di lavoro, che il colono prestava gratuitamente sulla *pars dominica* della signoria fondiaria.

Curtis: fondo principale, residenza del signore (da cui il termine italiano "corte") all'interno dei vasti possedimenti della signoria fondiaria. Per estensione il termine *curtis* coincide con quello di signoria fondiaria.

Feudo: vedi Beneficio.

Immunità feudale: a differenza dell'immunità imperiale, limitata solo all'aspetto finanziario-fiscale, l'immunità di natura feudale era molto più ampia. Il crollo dell'Impero romano e di tutte le sue strutture giuridiche, accelerò notevolmente il processo di concentrazione, nelle mani della grande nobiltà, di nuove immunità come quella "militare" e "giudiziaria". La signoria fondiaria, infatti, era diventata limite invalicabile non solo per 211 esattori fiscali, ma anche per tutti quei funzionari pubblici che in passato, avevano l'incarico di reperire gli uomini per l'esercito e assicurare il buon funzionamento della giustizia. Il signore, infatti, aveva già provveduto a munirsi di un esercito proprio (bucellari) e a creare corti di giustizia all'interno dei suoi possedimenti. Se per molto tempo queste prerogative erano state assunte in maniera del tutto arbitraria, a cominciare dall'VIII secolo l'antica nobiltà romana vide riconoscere le stesse dal sovrano. Una legittimazione che le permetteva di entrare a pieno titolo nella nuova struttura "statuale": il feudalesimo.

Immunità imperiale: con questo termine si indica l'immunità fiscale di cui, a partire dal II secolo d.C., usufruì la grande aristocrazia romana. Si trattava, prevalentemente, di esenzioni fiscali che l'Imperatore aveva concesso a famiglie di rango senatoriale e che non potevano essere contrastate nemmeno dai più zelanti esattori. Anzi, l'ingresso alle grandi ville era loro completamente vietato.

Investitura: cerimonia, ricca di simbolismi, con cui si concedeva in beneficio un terreno o una carica (segnatamente di natura ecclesiastica) in cambio di un giuramento di fedeltà e subordinazione (omaggio).

Omaggio (o vassallaggio): atto di sottomissione che il vassallo elargiva in favore del sovrano, tramite un giuramento di fedeltà, nel momento in cui riceveva un beneficio.

Signoria fondiaria: proprietà della grande aristocrazia romana, cui l'Imperatore aveva riservato privilegi ed esenzioni fiscali. A partire dal III-IV secolo la signoria fondiaria cominciò ad ingrandirsi fortemente grazie all'acquisizione di terreni alienati dai piccoli proprietari a seguito della riforma dell'annona operata dall'Imperatore Diocleziano. L'aggravarsi del quadro politico-istituzionale (V-VI secolo) e la necessità di rispettare i numerosi contratti di *commendatio* spinsero i signori a creare un esercito personale (bucellari) e a dirimere le controversie giudiziarie. Elementi discriminanti rispetto al feudo sono il beneficio e l'immunità.


Tenure: nei contratti di *commendatio* verso il basso, erano le terre che il signore lasciava in usufrutto, e quindi non in proprietà come nel caso dell'allodio, all'accomadato per il suo sostentamento.

Valvassore: vassallo del vassallo. Appartenente alla piccola nobiltà, il valvassore contraeva obblighi e riceveva benefici dal vassallo. Ai valvassori si appoggiarono molti sovrani per ridimensionare lo strapotere della grande feudalità. In quest'ottica Corrado II di Franconia emanò la **Constitutio de feudis**.

Vassallo: signore o guerriero che riceveva dal sovrano terre in beneficio quale ricompensa di un servizio prestato (militare o politico-amministrativo). Il vassallo, contestualmente, assumeva obblighi feudali (omaggio, aiuto, consiglio).

REPERTORIO ESEMPLIFICATIVO DEI PRODOTTI ATTESI
MAPPA CONCETTUALE

Segue un'esemplificazione, volutamente manoscritta, dell'esito più significativo: la Mappa concettuale con relativo repertorio di quesiti e risposte attese.



IL FEUDALESIMO

MAPPA LOGICO-CRONOLOGICA

1. PRIMA UNITA' DI CONTENUTO
LE ORIGINI DELLA STRUTTURA FEUDALE DAL SECOLO III - IV SECOLO d.C.

—• quando? III d.C.

—• che cosa? si scoprono i germi del feudalesimo

che cos'era?

RIFORMA DELL'ANNOA

voluto da DIOCLEZIANO

che cosa determino?

un' estrema erosione fiscale

che cosa determino?

la fuga delle campagne

il che avrebbe determinato

LA SUA VANIFICAZIONE

QUINDI

VENNE INTRODOTTA
LA SERVITU' DELLA GLEBA

voluto da DIOCLEZIANO

tassa pagata in
misure, destinate
al mantenimento
dell' ESERCITO

NB: il pagamento in
misure selezionava
i contribuenti: essi,
infatti, non potevano
che essere CONTADINI/
LATIFONDI

legame indissolubile
con la TERRA

chi?

- piccoli proprietari
- affittuari
- semplici braccianti

creazione di
UN SISTEMA
A CASTE